

# L'officina dei numeri

**lavoro in ...** breve

circolare informativa 8/2014 – 12.6.2014  
Studio Associato Picchio e Gorretta  
Corso Felice Cavallotti 62 – 15121 – Alessandria  
tel. 0131262842, fax 0131262581  
e-mail: [info@picgor.it](mailto:info@picgor.it)  
sito web: [www.picgor.it](http://www.picgor.it)

## **B** ONUS DI 80 EURO: COMPENSAZIONE VIETATA SUL MODELLO F24 PER LE AZIENDE CHE HANNO DEBITI ISCRITTI A RUOLO SUPERIORI A 1.500 EURO, GIÀ SCADUTI

Con la nostra precedente circolare 7/2014 abbiamo dato l'informativa relativa all'istituzione del "bonus" di 80 Euro e alle condizioni di spettanza e alle modalità di recupero di quanto effettivamente riconosciuto ai lavoratori.

Da parte della stampa specializzata ("Il Sole 24 Ore") nella edizione di ieri si è dato conto dell'esistenza di un problema di non poca rilevanza, relativo alla possibilità di recuperare **mediante compensazione sul modello F24** le somme riconosciute ai lavoratori a titolo di bonus.

Ribadiamo che l'erogazione del bonus deve avvenire "automaticamente", in presenza dei requisiti di legge e fatta salva una diversa richiesta formulata direttamente dal lavoratore. Ricorrendo i requisiti e in assenza di richieste in senso contrario, il datore di lavoro non ha alcun potere discrezionale in ordine all'attribuzione del bonus, che va applicato a partire dal primo periodo di paga utile.

Per quanto riguarda le modalità di recupero, il comma 5 dell'art. 1 DL 24.4.2014, si limita a disporre:

*5. Il credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è attribuito sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga rapportandolo al periodo stesso. A tal fine, l'ammontare complessivo delle ritenute disponibili in ciascun periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga, in relazione ai quali, limitatamente all'applicazione del presente articolo, non si procede al versamento della quota determinata ai sensi del presente articolo, ferme restando le aliquote di computo delle prestazioni. L'importo del credito riconosciuto e indicato nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD).*

Il meccanismo individuato dal legislatore, quindi, è quello di un **utilizzo, fino a capienza, delle ritenute** disponibili (cioè, operate e da versare) in ciascun periodo di paga.

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 48/E del 7.5.2014, "... al fine di consentire ai sostituti di imposta il recupero delle somme erogate ai sensi dell'art. 1 del DL 24.4.2014 n. 656, mediante l'istituto della **compensazione di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/1997** ..." ha istituito un nuovo codice tributo (1665); detto codice, in sede di compilazione del modello F24, è esposto nella sezione erario e nella colonna "importi a credito compensati".

In sostanza, l'Agenzia delle Entrate ha individuato, con un proprio atto amministrativo, l'istituto della compensazione con i debiti erariali (ed eventualmente con i contributi previdenziali) quale strumento concesso ai datori di lavoro, nella

qualità di sostituti di imposta, al fine di procedere al recupero delle somme riconosciute in busta paga ai propri dipendenti, precisando che tali recuperi non contano ai fini della determinazione della soglia massima di 700.000 Euro per le compensazioni effettuabili in ciascun anno solare.

In realtà, la compensazione in F24 non è prevista dalla norma ma, dopo la risoluzione 48/E, pare comunque l'unica possibile soluzione per recuperare il credito erogato.

Arriviamo, quindi, al nocciolo della questione: posto che l'Agenzia delle Entrate individua la compensazione in F24 con l'utilizzo del codice tributo 1665, quale unico strumento per recuperare il bonus, **tale compensazione è vietata per tutti i sostituti di imposta (datori di lavoro) che abbiano debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori di ammontare superiore a 1.500 Euro e per i quali sia già scaduto il termine di pagamento.**

Posto che ai lavoratori il bonus deve sempre e comunque essere riconosciuto dal proprio sostituto di imposta, obbligatoriamente a partire dalla prima retribuzione utile dopo l'entrata in vigore del DL 66/2014, **il datore di lavoro** (sostituto di imposta) **che:**

- **abbia debiti erariali** (quindi, ad es. per IRPEF; IRES, IRAP e altri tributi erariali, mentre non rilevano debiti per INPS o INAIL)
- **già iscritti a ruolo**
- **per un importo, complessivo di accessori, superiore a 1.500 Euro** (ossia, abbia ricevuto una o più cartelle esattoriali di importo complessivamente superiore a 1.500 Euro)
- **per i quali sia scaduto il termine di pagamento**, ossia per i quali il sostituto non abbia pagato la cartella e siano trascorsi più di 60 giorni dalla sua notifica

**NON POTRA' OPERARE ALCUNA COMPENSAZIONE SU F24, E NON POTRA' QUINDI RECUPERARE SU F24 IL BONUS EROGATO AI PROPRI DIPENDENTI**

### **ATTENZIONE !!!!**

Poiché il nostro Studio non è al corrente dell'esistenza di **DEBITI ISCRITTI A RUOLO PER TRIBUTI ERARIALI E RELATIVI ACCESSORI, GIÀ SCADUTI E DI IMPORTO SUPERIORE A 1.500 EURO**, si invitano i Clienti che si trovassero in questa situazione a **CONTATTARE LO STUDIO CHIEDENDO IL RIFACIMENTO DEL MODELLO F24** con l'eliminazione del codice tributo 1665 e con la determinazione di un saldo a debito ovviamente **SUPERIORE** a quello indicato nel modello F24 originariamente inviato.

Lo Studio declina ogni responsabilità derivante dalla mancata comunicazione dell'esistenza di debito iscritto a ruolo, già scaduti, per tributi erariali e relativi accessori, di importo superiore a 1.500 Euro, in quanto tale informazione **NON E' OVVIAMENTE A DISPOSIZIONE DELLO SCRIVENTE STUDIO**